

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209

- Art. 1 finalità
- Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg 209/2012
- Art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 209/2012
- Art. 4 modifiche alla rubrica del Titolo II del DPRReg 209/2012
- Art. 5 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 209/2012
- Art. 6 modifiche all'articolo 9 del DPRReg 209/2012
- Art. 7 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 209/2012
- Art. 8 modifiche all'articolo 12 del DPRReg 209/2012
- Art. 9 modifiche all'articolo 15 del DPRReg 209/2012
- Art. 10 inserimento del Titolo II bis al DPRReg 209/2012
- Art. 11 modifiche all'articolo 20 del DPRReg 209/2012
- Art. 12 modifiche all'articolo 21 del DPRReg 209/2012
- Art. 13 modifiche all'articolo 25 del DPRReg 209/2012
- Art. 14 modifiche all'articolo 33 del DPRReg 209/2012
- Art. 15 modifiche all'articolo 34 del DPRReg 209/2012
- Art. 16 modifiche all'articolo 36 del DPRReg 209/2012
- Art. 17 modifiche all'articolo 37 del DPRReg 209/2012
- Art. 18 modifiche all'articolo 38 del DPRReg 209/2012
- Art. 19 inserimento dell'articolo 39 bis al DPRReg 209/2012
- Art. 20 modifiche all'articolo 43 del DPRReg 209/2012
- Art. 21 modifiche all'allegato C del DPRReg 209/2012
- Art. 22 entrata in vigore
- Allegato A

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012", emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera c) del comma 1, è inserita la seguente:
<<c bis) sulla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione istituita nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2012, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA. >>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. In conformità agli articoli 5, 6, 6 bis e 7 della legge regionale 2/2012, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nelle seguenti forme di intervento:
 - a) mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE allo scopo della

realizzazione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 11, di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul FRIE;

b) finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo allo scopo della realizzazione delle iniziative di investimento e sviluppo aziendale di cui all'articolo 16, di seguito denominati finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo Sviluppo;

c) garanzie agevolate a valere sulla Sezione per le garanzie sulle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 20, comma 1, di seguito denominate garanzie agevolate;

d) contributi a fondo perduto a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA, a sollievo degli oneri a carico delle imprese in relazione ad operazioni di smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali, di cui all'articolo 19 ter;

e) finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA, complementari agli incentivi di cui alla lettera d).>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, lettera b), è sostituito dal seguente :

<< b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, competente in materia di amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA nonché di deliberazione dei relativi interventi finanziari;>>;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole <<Fondo per lo sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<e della Sezione smobilizzo crediti PA>>;

c) dopo la lettera i) del comma 1, sono inserite le seguenti:

<< i bis) pubbliche amministrazioni locali e regionali debentrici: i comuni, le province e gli altri enti locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), la Regione e gli enti strumentali e funzionali della Regione, nei cui confronti le imprese di cui all'articolo 19 bis, comma 1, sono titolari di crediti di cui alla lettera i ter);

i ter) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali: crediti di somme dovute alle imprese di cui all'articolo 19 bis, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni locali e regionali debentrici per somministrazioni, forniture e appalti, certificati in conformità all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012;

i quater) istituto finanziatore convenzionato: le banche che hanno stipulato convenzione con l'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 6 bis, comma 4, della legge regionale 2/2012, per l'attuazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che hanno stipulato convenzione con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 2/2012;

i quinquies) tasso di riferimento: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.>>

art. 4 modifiche alla rubrica del Titolo II del DPRReg 209/2012

1. Nella rubrica del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 209/2012, dopo le parole <<FINANZIAMENTI AGEVOLATI>> sono inserite le seguenti: << A VALERE SUL FRIE E SUL FONDO PER LO SVILUPPO>>.

art. 5 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche
 - a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), ovvero, su domanda del soggetto richiedente, in alternativa a quanto previsto al comma 1, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. In tale caso, ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione dell'istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE), dalla "impresa unica" di cui l'impresa fa parte ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti "de minimis" applicabile.>>;
 - b) al comma 7, le parole <<, ovvero le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1 ottobre 2004, nel caso in cui l'agevolazione sia concessa in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono abrogate.

art. 6 modifiche all'articolo 9 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 9, del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

<<4. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 di tale regolamento comunitario, in virtù delle quali:

 - a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa

unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.>>;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< L’intensità dell’aiuto è calcolata in conformità all’articolo 39, comma 5, della legge regionale 7/2000, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008 e all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

art. 7 modifiche all’ articolo 10 del DPRReg 209/2012

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<comma 6,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, all’articolo 8, comma 6, come>>;

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole << a procedure concorsuali>> sono inserite le seguenti: << o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali>>.

art. 8 modifiche all’articolo 12 del DPRReg 209/2012

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole <<ovvero locazione>> sono abrogate;

b) al comma 1, lettera b), le parole <<ovvero locazione>> sono abrogate;

c) al comma 4, le parole <<e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria, >> sono abrogate;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.>>.

art. 9 modifiche all’ articolo 15 del DPRReg 209/2012

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< Salvo quanto previsto al comma 2 e fermi restando i casi di esclusione dall’applicazione dei regolamenti comunitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 ovvero comma 6, elencati nell’allegato C, sono beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per lo sviluppo:

a) le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui alla lettera b);

b) le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività di servizi elencate nell’allegato D.>>

b) al comma 2, primo periodo, le parole <<da non oltre due anni da tale data>> sono sostituite dalle seguenti: <<da non oltre due anni a tale data>>.

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole << a procedure concorsuali>> sono inserite le seguenti: << o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali>>.

art. 10 inserimento del Titolo II bis al DPREg 209/2012

1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, è inserito il seguente titolo:

<< TITOLO II BIS

INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI PA

CAPO I

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMPLEMENTARI

Art. 19 bis Beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi concessi a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo 19 septies, comma 1, elencati nell'allegato C;
2. Non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo le imprese:
 - a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

Art. 19 ter Contributi a fondo perduto

1. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), sono concessi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria in relazione alle seguenti operazioni di smobilizzo di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali:
 - a) cessione all'istituto finanziatore convenzionato del credito pro soluto, anche nell'ambito di operazioni di factoring;
 - b) anticipazione dell'intero credito da parte dell'istituto finanziatore convenzionato, senza cessione dello stesso, con mandato irrevocabile all'incasso all'istituto finanziatore convenzionato.
2. Per oneri a carico dell'impresa beneficiaria si intende la differenza tra il valore nominale del credito oggetto dello smobilizzo e l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di smobilizzo, derivante dall'applicazione dello scarto convenuto, di interessi, di commissioni e di ogni altra spesa accessoria.
3. Nel caso dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera b), l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di smobilizzo non può essere di misura inferiore al 70% dell'ammontare del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale; tale anticipazione non può avere scadenza anteriore alla data prevista di pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione locale e regionale ovvero, nel caso di certificazione emessa senza data prevista di pagamento, avere durata inferiore a 12 mesi. Gli oneri a carico dell'impresa beneficiaria sono trattenuti da parte dell'istituto finanziatore convenzionato in via anticipata all'atto dell'accredito delle somme anticipate.
4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 12 quinquies, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto "IVA" e altre

misure finanziarie urgenti), i contributi di cui al presente articolo sono concessi a copertura del 100% degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria.

5. L'importo del contributo concesso all'impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all'ammontare dell'interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, dalla data di accreditamento dell'importo accordato all'impresa in esito all'operazione di smobilizzo alla data prevista di pagamento da parte della pubblica amministrazione locale e regionale, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

6. Qualora la certificazione del credito sia emessa senza data prevista di pagamento, l'importo del contributo concesso all'impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all'ammontare dell'interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data di accreditamento dell'importo accordato in esito all'operazione di smobilizzo, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 19 quater Finanziamenti agevolati complementari

1. A complemento dei contributi di cui all'articolo 19 ter, nel caso in cui gli stessi siano richiesti con riferimento alle operazioni di smobilizzo di cui all'articolo 19 ter, comma 1, lettera b), possono essere concessi alle imprese beneficiarie i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno ammontare massimo pari all'importo degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 19 ter, comma 2, diminuito dell'importo del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 19 ter, comma 1.

3. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno durata compresa tra tre e cinque anni e un ammontare minimo di 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila euro.

4. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione, l'istituto finanziatore convenzionato è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria e ad erogare l'importo dello stesso in conformità a quanto previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i quater). L'istituto finanziatore convenzionato assume il rischio delle perdite sul finanziamento agevolato con le modalità fissate nelle convenzioni, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

5. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono concessi a tasso fisso pari all'uno per cento.

Art. 19 quinquies Presentazione dell'istanza di concessione

1. L'istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 19 ter è presentata al Comitato di gestione dall'impresa richiedente per il tramite dell'istituto finanziatore convenzionato, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione. Il valore nominale complessivo minimo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali e regionali oggetto delle operazioni di smobilizzo in relazione alle quali è presentata la singola istanza deve essere almeno pari a euro 5.000.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da:

- a) copia della certificazione del credito o della comunicazione del debito da parte della pubblica amministrazione locale e regionale;
 - b) copia della documentazione relativa all'effettuazione dell'operazione di smobilizzo, con evidenza del valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, dell'importo accreditato all'impresa beneficiaria e degli oneri a carico dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 19 ter, comma 2;
 - c) dichiarazione dell'istituto finanziatore convenzionato attestante che l'operazione di smobilizzo è stata regolarmente effettuata.
3. L'istanza per la concessione del finanziamento agevolato complementare di cui all'articolo 19 quater è presentata, unitamente all'istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato di gestione dall'impresa richiedente per il tramite dell'istituto finanziatore convenzionato, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione.
4. L'istanza per la concessione del finanziamento agevolato complementare di cui al comma 3 è corredata da:
- a) copia della convenzione di cui all'articolo 6 bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 2/2012, sottoscritta da parte dell'impresa richiedente;
 - b) copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell'ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura o appalto in virtù della cui esecuzione è sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale oggetto di anticipazione; nel caso in cui l'importo accreditato all'impresa beneficiaria in esito all'operazione di anticipazione sia inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale, il rapporto tra l'importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l'importo accreditato ed il predetto valore nominale;
 - c) attestazione da parte dell'istituto finanziatore di avere compiuto positivamente la valutazione economico-finanziaria dell'istanza medesima in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'esercizio della pertinente tipologia di attività di intermediazione finanziaria.

Art. 19 sexies Deliberazione dell'intervento da parte del Comitato di gestione

1. Gli incentivi di cui al presente titolo sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
2. Le istanze di concessione sono istruite dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di concessione, completata l'istruttoria, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.
3. Il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 19 ter ed eventualmente del finanziamento agevolato complementare di cui all'articolo 19 quater.
4. Se ritiene di non poter deliberare sull'istanza di concessione senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria Fondo per lo sviluppo che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile della Segreteria Fondo per

lo sviluppo propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

5. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di concessione presso la Segreteria Fondo per lo sviluppo. Entro il medesimo termine è effettuato il pagamento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 19 ter.

6. Nel caso in cui la richiesta di concessione sia valutata inammissibile, complessivamente o con riferimento soltanto al finanziamento agevolato complementare di cui all'articolo 19 quater, prima della formale adozione del pertinente provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento, complessivo o con solo riferimento al finanziamento agevolato complementare di cui all'articolo 19 quater, dell'istanza. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 19 septies Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni relative agli incentivi di cui al presente titolo sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, secondo periodo, e all'articolo 9, commi 4 e 5.>>

art. 11 modifiche all'articolo 20 del DPRReg 209/2012

1. L'articolo 20, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 209/2012, è sostituito dal seguente:

<<7. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concesse garanzie agevolate su operazioni destinate a finanziare all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.>>.

art. 12 modifiche all' articolo 21 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 209/2012, dopo le parole << a procedure concorsuali>> sono inserite le seguenti: << o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali>>.

art. 13 modifiche all'articolo 25 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole << (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: << (UE) n. 1407/2013>>;
- b) al comma 3, le parole << Negli altri casi non possono beneficiare delle garanzie agevolate le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.>> sono abrogate.

art. 14 modifiche all'articolo 33 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, le parole <<il finanziamento e la garanzia agevolati>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli incentivi di cui al presente regolamento>>.

art. 15 modifiche all'articolo 34 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, sono apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole << al titolo II>> sono inserite le seguenti: <<, degli incentivi di cui al titolo II bis>>;
- b) al comma 1, lettera d), dopo le parole << e Cogaranti,>> sono inserite le seguenti: <<nonché istituti finanziatori convenzionati,>>;
- c) il comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente:
<<e) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento e alle convenzioni tra Amministrazione regionale, Banche convenzionate e Cogaranti, nonché istituti finanziatori convenzionati.>>.

art. 16 modifiche all'articolo 36 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole << ed i Cogaranti,>> sono inserite le seguenti: <<nonché gli istituti finanziatori convenzionati,>>;
- b) al comma 3, dopo le parole << ed i Cogaranti>> sono inserite le seguenti: <<, nonché gli istituti finanziatori convenzionati>>.

art. 17 modifiche all'articolo 37 del DPRReg 209/2012

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è inserita la seguente:

<< d bis) nel caso di inadempimento agli obblighi assunti con l'adesione alla convenzione di cui all'articolo 6 bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 2/2012, richiamata all'articolo 19 quinquies, comma 4, lettera a).>>

art. 18 modifiche all'articolo 38 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 209/2012 dopo le parole << titolo II>> sono aggiunte le seguenti: << ed all'articolo 19 quater>>

art. 19 inserimento dell'articolo 39 bis al DPRReg 209/2012

1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 209/2012, è inserito il seguente:

<< Art. 39 bis Revoca dei contributi a fondo perduto

1. Con riferimento ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 19 ter, la revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 37, comma 1, comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>

art. 20 modifiche all'articolo 43 del DPReg 209/2012

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 209/2012, è sostituito dal seguente:

<<2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008 e degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>

art. 21 modifiche all'allegato C del DPReg 209/2012

1. L'allegato C, del decreto del Presidente della Regione 209/2012, è sostituito dall'allegato al A al presente regolamento.

art. 22 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La costituzione della Sezione smobilizzo PA e l'attivazione della stessa, nonché la fissazione del termine a partire dal quale possono essere presentate le istanze a valere sulla predetta Sezione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, **da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione**, in esito alle procedure relative al convenzionamento delle banche e degli intermediari finanziari in conformità all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 2/2012.

Allegato A
(riferito all'articolo 21)

Sostituzione dell'allegato C del DPREg 209/2012

<< Allegato C - Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 800/2008 e (UE) n. 1407/2013 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, lettera a), e 21, comma 1)

**Settori di attività economiche esclusi
dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 13, 15 e 26**

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli articoli 13, 15 e 26 di tale regolamento comunitario non si applica:

- agli aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- agli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- agli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008, l'articolo 13 di tale regolamento comunitario non si applica inoltre:

- agli aiuti a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- agli aiuti a favore di attività del settore della costruzione navale;
- agli aiuti a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 800/2008:

- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- 3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

**Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis")**

1.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il

beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>

VISTO: IL PRESIDENTE